

Rg n. 5347/2024



TRIBUNALE DI LECCE

Il Tribunale

Decidendo il ricorso RG n. 5347/2024 promossa da

Sig. ra S. / T. / , con il patrocinio dell'avv. Matteo Sances ed elettivamente domiciliata in Lecce (LE) alla Via Ada Cudazzo n. 12 presso lo studio del predetto difensore, giusta procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio

-Ricorrente-

Contro

SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. / , ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. /

-Resistente-

rilevato:

che con ricorso ex art 700 cpc la ricorrente ha richiesto a codesto Tribunale di disporre l'immediata cancellazione della posizione a sofferenza presso la centrale rischi, lamentando l'irregolarità dell'operato dell'intermediario finanziario che ha effettuato la segnalazione;

che, all'esito delibazione sommaria che caratterizza il presente giudizio appare sussistere il requisito del fumus boni iuris del diritto vantato in giudizio (avente ad oggetto la richiesta di cancellazione relativa al nominativo del medesimo dall'archivio

informatizzato del servizio di centralizzazione dei rischi bancari (Centrale dei Rischi di Banca d'Italia);

che , infatti, la segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito né da una mera rinnovazione di una precedente segnalazione senza una previa istruttoria di permanenza dei requisiti necessari;

che, sul punto vanno senz'altro richiamati i principi consolidati in materia espressi dalla Corte di Cassazione con le pronunce nn. 7958/2009 e 15609/2014 , ove viene stabilito che il credito può essere considerato in sofferenza qualora sia vantato nei confronti di soggetti che versino in stato di insolvenza o in situazione equiparabili, ovvero ad una grave e non transitoria difficoltà economica e non, invece, nel caso in cui vi sia un mero ritardo nel pagamento del debito;

che, nel caso di specie, la cessionaria ha rinnovato la segnalazione in sofferenza del credito eseguita originariamente dalla cedente in applicazione della Circolare della Banca d'Italia n. 129 dell'11 febbraio 1991, senza, tuttavia, dapprima dare prova di avere verificato l'effettiva sussistenza in capo al debitore di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile ad una condizione di insolvenza;

che, invero, anche il cessionario deve tener presente della situazione complessiva del debitore tenuto conto anche dei debiti contratti con altri istituti di credito o società erogatrici al fine di poter addivenire alla prospettazione di detta insolvenza;

che, inoltre, nel caso di specie la notifica della cessione del credito si è perfezionata per compiuta giacenza ad un indirizzo incompleto manchevole del numero civico dell'abitazione della debitrice (cfr doc. 15)

che, nemmeno risultano comprovate a cura del resistente la pendenza di procedure esecutive o decreti ingiuntivi, né l'esistenza di protesti a carico della ricorrente;

che, al contrario, la ricorrente ha dimostrato la necessità di accedere al credito per poter procedere con i pagamenti a saldo per l'acquisto di un immobile - come da contratto preliminare del 26 giugno 2023 allegato al ricorso al doc. n. 2 per cui ha già provveduto ad effettuare dei versamenti in acconto (cfr doc. 17 fascicolo ricorrente);

che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza il requisito del periculum in mora sia una conseguenza automatica della stessa segnalazione illegittima. Si confronti ad esempio la recente pronuncia del Tribunale di Brescia che con ordinanza del 01.04.2021 ha sostenuto che “...il requisito del periculum in mora è una conseguenza automatica della segnalazione illegittima, poiché ricollega a questa l'impossibilità (o la notevole maggiore difficoltà) di accedere al credito bancario, eventualità che all'evidenza può comportare pregiudizi irreparabili (Trib. Milano 30.6.2018; Trib Cuneo 19.7.2017)”;

che, in conclusione ai fini dell'obbligo di segnalazione alla centrale rischi che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza da considerarsi alla stregua della nozione di insolvenza fornita dal codice della crisi e che tenga conto quindi di una situazione patrimoniale negativa al pari di una grave difficoltà economica (Cfr Cass 23093 del 10 ottobre 2013 e Cass n. 21428 del 12 ottobre 2007);

che la ricorrente ha dimostrato la necessità di accedere al credito stante la necessità di procedere con i pagamenti per l'acquisto dell'immobile come da preliminare in atti del 26 giugno 2023;

ritenuto dunque che per le ragioni di cui sopra il ricorso va accolto;

rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza della società resistente e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.

PQM

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso azionato da Si  ordina a parte resistente di provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione a sofferenza iscritta in danno di essa ricorrente su segnalazione della resistente

Condanna  SPA al pagamento in favore della ricorrente, e per essa, in favore dell'avv. Matteo Sances quale antistatario le spese di lite che si liquidano in € 286,00 per esborsi ed € 2.053,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge.

Si comunichi.

Lecce, 28 maggio 2025

Il Giudice

Dott.ssa Maria Gabriella Perrone